



PARCO
ADDA SUD

Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Castelgerundo, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casalezzo Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

N.	DATA	OGGETTO
216	09/10/2020	CROCI GIANLUIGI - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER AMPLIAMENTO CAPANNONE IN COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA AGRICOLTURA E FORESTAZIONE

Visti:

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco;

Vista l'istanza presentata da Croci Gianluigi, in data 22/06/2020, protocollo n. 2020/0002321, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di ampliamento capannone, sulle aree site nel Comune di Montanaso Lombardo;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto ricadenti entro il perimetro del Parco regionale Adda Sud);

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80, comma 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente che risulta "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al Decreto regionale n. 9290 del 12 ottobre 2011;

Visto il parere espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 17/07/2020;

Dato atto che in data 07/08/2020, con protocollo n. 2020/0003100 la documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio al fine di acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica
- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali
- copia del parere della Commissione Paesaggio in data 17/07/2020;
- relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico favorevole (prescritta dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Accertato che dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono decorsi, alla data del 07/08/2020, i 60 giorni previsti dall'art. 146, comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, occorre in ogni caso provvedere nel merito della richiesta presentata;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste, come risulta dal parere della Commissione Paesaggio in data 17/07/2020 ed in particolare dalle argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto;

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., autorizzazione paesaggistica favorevole relativamente all'istanza presentata da Croci Gianluigi, in data 22/06/2020, protocollo n. 2020/0002321, per la realizzazione di ampliamento capannone sulla base degli elaborati allegati.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali al richiedente e al Comune territorialmente interessato.
3. Di disporre altresì, in adempimento alle disposizioni dell'art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/2004, ed in base al Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 29.01.2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL ("Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali"), pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>.
4. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
 - il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
 - ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - l'Amministrazione Comunale di Montanaso Lombardo sul cui territorio ricade l'intervento, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dovrà provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, riferendo alla scrivente Amministrazione ogni eventuale difformità;
5. Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D. Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE URBANISTICA AGRICOLTURA
E FORESTAZIONE**

firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse